


# **Il sistema di bilancio secondo gli IAS/IFRS**

*Regolamento (CE) n. 1606/2002  
(e successivi Regolamenti)*

*Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005  
(in attuazione della Legge comunitaria 2003)*

# Le fonti di riferimento



# Principi di riferimento e meccanismo di omologazione

- ❖ Il “meccanismo di omologazione” prevede l’approvazione di ciascuno IAS/IFRS e SIC/IFRIC da parte della Commissione Europea, assistita da:
  - ARC (*Accounting Regulatory Committee*), organo “politico”
  - EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), organo “tecnico”
- ❖ I principi omologati sono promulgati con Regolamento e pubblicati nella GUUE in ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione. Il Regolamento ha valore cogente in tutti gli Stati membri e non deve essere recepito, a differenza delle Direttive.
- ❖ A seguito di tale meccanismo, la Commissione ha finora emanato 8 Regolamenti, con i quali ha recepito la quasi totalità dei principi e delle interpretazioni emanate dallo IASB: sono 36 IAS/IFRS e 15 SIC/IFRIC.
- ❖ Essi costituiscono il “**sistema di principi**” che deve essere applicato dalle società europee che hanno l’obbligo o che esercitano la facoltà di redigere i bilanci di esercizio e consolidati in conformità agli standards internazionali.

- ❖ Il decreto legislativo n. 38/2005 prevede inoltre rilevanti disposizioni sul piano civilistico e fiscale.
  - Sul piano civilistico, prevede la **non distribuibilità** dei plusvalori derivanti dall'adozione del *fair value*, a prescindere dalla loro iscrizione in bilancio, ad esclusione dei plusvalori riferibili agli “strumenti finanziari di negoziazione ed all'operatività in cambi e di copertura” (art. 6, c. 1, lettere a e b);
  - Sul piano fiscale, il decreto si fonda su due criteri fondamentali: quello di mantenere il principio della **derivazione** dell'imponibile dai risultati di bilancio e quello di assicurare la **neutralità** dell'imposizione tra le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS e quelle che invece continuano ad applicare le disposizioni nazionali.

## *IAS 1 Presentazione del bilancio*

❖ Il sistema di bilancio è costituito da:

- ▶ Stato patrimoniale
- ▶ Conto economico
- ▶ Rendiconto finanziario
- ▶ Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
- ▶ Note al bilancio

Altri possibili documenti: Relazione degli amministratori, bilancio sociale, bilancio ambientale, ecc.

**Situazione patrimoniale - Situazione finanziaria - Risultato economico - Flussi finanziari**



- ❖ La rappresentazione della “situazione aziendale” nel bilancio IAS/IFRS si caratterizza per gli aspetti che seguono:


### 1. Le “mutue relazioni” che sussistono tra reddito e capitale


- Alcune variazioni patrimoniali non trovano iscrizione a conto economico, ma confluiscono direttamente tra le riserve di patrimonio netto:




### 2. Gli assunti di base da cui discende la redazione del bilancio

- Specifica funzione informativa assegnata al “bilancio” IAS/IFRS






## Gli assunti di base degli IAS/IFRS



**I principi fondamentali del  
bilancio di esercizio  
secondo gli IAS/IFRS**



# La gerarchia dei principi generali di redazione del bilancio



❖ A fondamento del bilancio, e in via strumentale rispetto al fine ad esso assegnato, vengono identificati due postulati:

■ **continuità dell'impresa nel tempo**

→ l'obiettivo è quello di fornire all'investitore informazioni utili per apprezzare la *capacità di recupero finanziario* degli investimenti compiuti

■ **competenza economica**

→ guida l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli esercizi di vita dell'impresa

→ informa il riconoscimento dei componenti positivi e dei componenti negativi ad essi correlati

→ pone in luce le condizioni per l'iscrizione in bilancio di attività e di passività patrimoniali.

**N.B.** *Il modello di bilancio IAS/IFRS riflette la relazione*



## Focalizzazione del postulato di “competenza”

- La competenza trova attuazione secondo un **processo logico** composto da **due fasi successive**, a ciascuna delle quali corrisponde un ulteriore principio:
  - **riconoscimento dei componenti positivi**, da rilevare in base al principio di realizzazione (*realization principle*)
  - **riconoscimento dei componenti negativi**, da rilevare e imputare in base al principio di correlazione economica (*matching principle*)

Lo sviluppo di tali fasi può essere variamente condizionato e temperato dagli effetti prodotti dal principio di *prudenza*.



**Realizzazione dei ricavi**, **correlazione economica dei costi** e **prudenza** svolgono un *ruolo complementare* nel definire i componenti positivi e negativi di reddito di competenza dell'esercizio

# 1. Realizzazione dei componenti positivi

- I componenti positivi di reddito si ritengono conseguiti in presenza delle seguenti condizioni congiuntamente percepite:

a) attività di produzione economica svolta nel corso dell'esercizio

b) capacità attuale di generare flussi finanziari futuri *di*

→ *determinazione certa*

→ *determinazione probabile*

in connessione all'attività svolta

c) possibilità di misurazione attendibile dei flussi

*N.B. Il momento in cui si verificano dette condizioni può essere precedente o successivo rispetto a quello della prestazione non monetaria dello scambio*

- Rilievo dei singoli IAS/IFRS relativi alle diverse fattispecie

## 2. Correlazione economica dei componenti negativi

- Ai ricavi “realizzati” si contrappongono i costi “correlativi” e i costi di fattori non più utilizzabili




- Se la “realizzazione” riguarda *valori differenziali* (*margini, utili, ...*) ne consegue:

→ La possibilità che gli utili o le perdite vengano riconosciuti (realizzati) anche prima della vendita sul mercato


- Occorre distinguere i valori differenziali (*margini, utili, ...*) e le variazioni di valore di elementi patrimoniali che partecipano alla formazione del **reddito dell'esercizio** (affluiscono al *conto economico*) rispetto a quelli che modificano direttamente il **patrimonio netto** (confluiscono nelle “riserve” patrimoniali).



L'elemento discriminante dipende  
dagli **obiettivi** sottesi alle scelte aziendali




**Elementi patrimoniali  
relativamente indipendenti dal  
processo produttivo o dalla  
gestione tipica**



**Reddito netto**

- Immobilizzazioni che non sono parte della struttura produttiva aziendale (investimenti immobiliari)
- Elementi destinati alla vendita (strumenti finanziari destinati al *trading*)

**Elementi patrimoniali  
direttamente correlati al  
processo produttivo o alla  
gestione tipica**



**Patrimonio netto**

- Immobilizzazioni materiali e immateriali che sono parte della struttura produttiva aziendale
- Elementi **non** posseduti **per** la vendita (strumenti finanziari non destinati al *trading*)

### 3. Principio di prudenza

- Mentre la concezione di realizzazione consente che *taluni* “**utili solo sperati**” partecipino al calcolo del reddito ...  
... la *prudenza* impone che anche le “**perdite presunte**” debbano essere riflesse nel bilancio



Combinando *Realizzazione* e *Prudenza*

non si ha, in via generale, il cd. *principio di dissimmetria*

Al calcolo del reddito partecipano

- *taluni* utili non solo “*realizzati*” ma anche “*sperati*”
- perdite non solo “*realizzate*” ma anche “*presunte*”



Alla luce di quanto sopra, sono di **competenza**:

- **utili/perdite “realizzati”\***: ricavi originati da operazioni di vendita sul mercato, al netto dei correlativi costi;

*(ricavi realizzati – costi correlati – costi svaniti)*

- **utili/perdite “realizzabili”\***: abbracciano quella parte dei risultati in corso di formazione che sono riconosciuti in via anticipata rispetto alla vendita sul mercato, ma la cui futura realizzazione presenta adeguati livelli di credibilità e di attendibilità.

*(ricavi realizzabili – costi correlati)*

- **perdite presunte** (per il principio di **prudenza**)
  - ▶ maturate
  - ▶ non ancora maturate

*(ricavi attesi – costi correlati)*

\* La nozione di realizzazione qui impiegata è quella propria della tradizione contabile italiana



## **I principi di:**

- valutazione separata di elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste
- uniformità dei criteri di valutazione nel tempo

*valgono anche nel contesto degli IAS/IFRS*